

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

ISUE

(Istituto di Scienze Umane ed esistenziali)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a)	5
Requisito b)	6
Requisito c)	8
Requisito d)	9
Requisito e)	10
Requisito f)	11
Requisito g)	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia
- 1bis Lettera del Ministero Giustizia all' ISUE
- 1ter Scambio mail uffici-ISUE
2. Atto costitutivo e statuto originario
- 2bis Modifiche statutarie 1998
3. Modifiche statutarie (2009) e statuto vigente
4. Regolamento interno
5. Carta etica
6. Elenco associati
- 6bis sedi e referenti
7. Certificazione casellario giudiziale
8. note dell'Associazione
9. Formazione

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto notarile il 11/02/1988 (all.2).

Requisito b)

Adozione di uno statuto che sancisca:

- un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (art.11 ss. Statuto vigente, all.3). Il fine non di lucro è previsto dall'art. 3 dello statuto (all. 3).

L' identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce non è chiaramente rinvenibile nello statuto. L'associazione dichiara di occuparsi della "*branca delle discipline esistenziali*" (art.3, Statuto vigente, all.3) (*)

(*) In data 2/3/2010 sono stati richiesti chiarimenti al riguardo.

In data 21/03/2010 l'Associazione ha inviato una nota integrativa.

L'identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte è indicata nelle note dell'associazione (all.8). Si richiede diploma di scuola media superiore o laurea. (**)

(**) Vedi quanto evidenziato per il requisito c)

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dallo statuto negli articoli 8, 11 e ss. (all.3). La durata delle cariche è di due anni (di quattro per il Consiglio direttivo e di cinque per il collegio dei probiviri).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità non è disciplinata dallo Statuto. (***)

(***) Nel verbale della riunione straordinaria del consiglio direttivo del 1° agosto 2009 (all. 8) si afferma che: "Per quanto concerne la situazione di conflitto di interesse o incompatibilità delle cariche, nella determinazione del consiglio direttivo in data 8 giugno 2008 [...] si evince il superamento di una situazione temporanea di incompatibilità, dovuta a cause logistiche, riconferendo la carica di tesoriere ad altro membro del Consiglio direttivo che non il presidente"

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.11 e ss. Statuto, all.3)

L'associazione prevede l'esistenza di una struttura tecnico-scientifica per l'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione. La struttura è indicata in un Comitato consultivo e in commissioni permanenti (art.14, all.3)

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari

Riscontro

L'associazione ha allegato un elenco relativo all'anno 2009 (all.6) (*)
Risultano iscritti 133 associati.

(*) Il requisito risulta parzialmente certificato.

Si sottolinea inoltre che, dalle qualifiche inserite nell'elenco (denominato "Registro"), e da quanto confermato nella nota sulla riunione straordinaria del Consiglio direttivo del 1 agosto 2009, l'accesso alla qualifica del "Therapist esistenziale" e, nelle fattispecie 1) e 3), del "Didatta", è consentito a: "*medici, psichiatri e/o psicoterapeuti riconosciuti dai relativi ordini professionali*" [...] "*pedagogisti, medici, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, docenti universitari*" [...]. Si tratta dunque, in tali specifici casi, di professionalità ordinistiche e pertanto non rientranti tra quelle per le quali il CNEL è chiamato ad esprimere parere.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'associazione ha adottato un Carta Etica Etica (all.5). Norme deontologiche sono contenute nello Statuto (art.15 ss, all.3)

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente è previsto nello Statuto (art.9, all.3)

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

L'Associazione risulta presente con gli associati in 12 Regioni. Le sedi operative dell'associazione sono presenti in 8 Regioni (all.6bis) **(*)**

(*) La diffusione territoriale non copre i $\frac{3}{4}$ delle regioni, come specificato nelle linee guida.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

L'Associazione ha provveduto ad allegare certificato generale del casellario ufficiale (all.7).

Riscontro finale

L'ISUE, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, d,e, g.

Per quanto riguarda alcune criticità rilevate, si segnala:

- con riferimento al **requisito sub b)**, che non è indicata l'attività oggetto della professione, né le norme relative alle ipotesi di decadenza e incompatibilità. In proposito si veda quanto evidenziato a p.6.
- per quanto riguarda il **requisito sub c)**, esso risulta parzialmente certificato essendo agli atti elusivamente l'elenco (Registro) del 2009. Con riferimento poi all'iscrizione e alla diversa qualificazione, come associati, di professionisti già riconosciuti da Ordini esistenti, si legga quanto evidenziato a p.8.
- con riferimento al **requisito sub f)**, la diffusione territoriale non copre i $\frac{3}{4}$ delle regioni, come specificato nelle linee guida.

Non è stata richiesta alcuna integrazione in considerazione delle criticità sostanziali rilevate in merito ai requisiti b) e c).

Per quanto quindi esposto, l'Ufficio esprime orientamento negativo alla richiesta di ISUE all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

ORIENTAMENTO NEGATIVO DELLA COMMISSIONE (17.07.12)